

TRIBUNALE DI PESCARA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA

CAMERA PENALE DI PESCARA

UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PESCARA

SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

A) Premessa

Il presente schema operativo è stato elaborato nell'ambito dell'Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Pescara, attraverso gruppo di lavoro composto dal Presidente della Sezione penale, dal coordinatore della sezione GIP/GUP, dal Procuratore aggiunto in rappresentanza della Procura della Repubblica, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dal responsabile dell'UEPE di Pescara, da avvocati in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale.

L'obiettivo è quello di semplificare il percorso applicativo delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che la Riforma dettata dal D. L.vo n. 150/2022 ha anticipato alla fase della cognizione.

Come verificato nelle prime applicazioni, le novità introdotte dalla Riforma sono notevoli ed impongono un coinvolgimento di tutti gli operatori della giustizia.

La portata culturale della riforma e la visione di fondo che l'ha ispirata è, infatti, la valorizzazione della funzione rieducativa della pena che la caratterizza sin dalla astratta previsione normativa e che, dunque, è importante che sia tenuta presente anche nel

giudizio di cognizione e nella determinazione della pena, alla luce di un ampio ventaglio di opportunità.

Le innovazioni normative intendono apprestare, infatti, una risposta sanzionatoria più individualizzata, orientata verso finalità marcatamente rieducative e specialpreventive, con tempi tecnici di applicazione limitati, che richiedono la condivisione di buone prassi tra tutti i soggetti direttamente coinvolti anche per limitare, ove possibile, l'intervento preventivo dell'UEPE.

Si è cercato, inoltre, di individuare metodi di accertamento documentale per addivenire alla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva, tenendo conto della situazione economica effettiva dell'imputato e del proprio nucleo familiare.

Allo schema, che trae spunto ed ottimizza, in funzione delle necessità del Tribunale di Pescara, il contenuto di analoghe linee operative adottate presso la Corte di Appello di Milano, saranno allegati:

- modelli di dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive con le prescrizioni standard, che contengono indicazioni pratiche ed operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e comprendono le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56 ter L. 689/1981. Nei modelli sono inserite anche prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna, fermo restando i limiti delle prescrizioni come previste dagli artt. 53, 55, 56, 56 bis e 56 ter. Si suggerisce di non modificare l'impianto generale e la numerazioni delle prescrizioni, per garantire uniformità di lettura per UEPE e FF.OO.;
- un elenco esemplificativo dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze alle pene sostitutive.

B) Adempimenti e funzioni del difensore

Il difensore di fiducia o di ufficio, ove l'imputato non sia presente personalmente, deve munirsi tempestivamente di procura speciale per richiedere o acconsentire, subito dopo la lettura del dispositivo, all'applicazione di pene sostitutive.

Il difensore, munito di procura speciale, può:

- già in sede di conclusioni, anche in via subordinata, formulare richiesta di una o più pene sostitutive, indicando quella prescelta o preferita dalla parte;
- dopo la lettura del dispositivo di condanna e l'avviso del giudice ex art. 545 bis c.p.p. sulla possibilità di applicare una pena sostitutiva, acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva di eventuale interesse;

- in ipotesi di applicazione di pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria già all'atto del deposito della richiesta e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva.

Il difensore depositerà tempestivamente tutta la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e fornirà gli elementi per la definizione della pena sostitutiva.

In particolare il difensore:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, dovrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio, nonché alle condizioni economiche del nucleo familiare ed ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e la necessità di disporre l'eventuale rateizzazione se richiesta;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, dovrà indicare l'ente tra quelli indicati nell'art. 56 bis comma 1 L. 689/81 ed allegare la dichiarazione di disponibilità ed il programma di lavoro con mansioni ed orari;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, dovrà indicare eventuali esigenze di uscita dal domicilio, ulteriori rispetto alle quattro ore prescritte, per ragioni di lavoro o di studio (allegando contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio o di formazione), per esigenze personali (allegando certificazione e documentazione relativa a condizioni di salute di cui all'art. 58 comma 4 L. 689/81 ovvero relative a malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, ecc) anche per consentire al giudice di poter eventualmente decidere senza dover interpellare preventivamente l'UEPE;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, dovrà fornire all'UEPE la documentazione inerente le attività che il condannato potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, poiché la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore deve interloquire.

Il difensore deve comunque trasmettere all'UEPE (nel caso in cui l'UEPE venga interpellato dal giudice) la documentazione già prodotta in udienza e la ulteriore documentazione richiesta dall'UEPE ai sensi dell'art. 545 bis comma 3 c.p.p..

Il difensore potrà, infine, depositare memoria integrativa al giudice 5 giorni prima dell'udienza ex art. 545 bis comma 2 c.p.p.

Nei rapporti telematici con l'UEPE è obbligatorio specificare nell'oggetto della PEC inviata al predetto ufficio:

- data anagrafici dell'imputato
- tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita
- riferimenti telefonici e telematici dell'avvocato e della parte per facilitarne i contatti.

**C) Adempimenti e funzioni del giudice
(GIP/GUP, Tribunale collegiale e monocratico)**

Dopo la lettura del dispositivo il giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione condizionale della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale assenso dell'imputato anche a mezzo procuratore speciale, con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta, e sente il pubblico ministero.

In caso di assenza di consenso della parte, il giudice ne dà atto a verbale.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta, indipendentemente dal consenso della parte, se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione se richiesta; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza; in assenza di informazioni sulle oggettive condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare il giudice rinvia ad apposita udienza ex art. 545 bis c.p.p. non oltre a sessanta giorni, onerando la parte a produrre documentazione (isee ed ultima dichiarazione dei redditi, se presentata);
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa è stata in grado di produrre la disponibilità dell'ente e di indicare un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per il LPU non è previsto il programma UEPE, che quindi non deve essere preventivamente coinvolto, ma soltanto il controllo in corso di esecuzione della pena); in mancanza il giudice rinvia ex art. 545 bis c.p.p. ad apposita udienza non oltre sessanta giorni; in ogni caso il giudice deve raccogliere lo specifico consenso all'applicazione del lavoro di pubblica in ragione dell'effetto della inappellabilità della sentenza (art. 593 co. 3° c.p.p.).
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta dalla difesa è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali,

gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà comunque essere dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, a cui il giudice può rinviare in termini generici;

- **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia ex art. 545 bis c.p.p. ad apposita udienza in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche ad indicare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55 comma 2 L. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni ed in presenza di tutta la documentazione sopra indicata, il giudice può pronunciare anche un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il giudice sospende il processo e fissa una nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FF.OO. o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545 bis comma 2 ed il programma di trattamento dell'UEPE nei soli casi di semilibertà sostitutiva ed eventualmente detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti o alcoliche o gioco d'azzardo ed il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UEPE e/o alle FF.OO. competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia della richiesta.

Adempimenti in ipotesi di richiesta di sostituzione della pena irrogata con decreto penale di condanna con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo: nel caso di richiesta ex art. 459, comma 1 ter, c.p.p. dell'imputato, o del suo procuratore speciale, del termine di sessanta giorni per il deposito della dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'art. 56 bis, comma 1, L. 689/1981, il provvedimento del

giudice che accoglie l'istanza è notificato contestualmente all'istante e all'UEPE per le valutazioni di competenza da far pervenire al giudice procedente; dalla data della predetta notifica decorreranno i sessanta giorni, trascorsi i quali il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il LPU o, in difetto dei relativi presupposti, respingere la richiesta ed emettere decreto di giudizio immediato.

D) Adempimenti del Pubblico Ministero nella fase esecutiva

In ipotesi di esecuzione di sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero, contestualmente alla trasmissione ai sensi dell'art. 62 L. 689/1981 della sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato, ne trasmette preventivamente copia per conoscenza all'UEPE competente.

E) Adempimenti delle cancellerie

La cancelleria del giudice invia tempestivamente le richieste all'UEPE territorialmente competente specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- difensore nominato e recapiti di studio;
- copia dell'atto introduttivo del giudizio (contenente il capo di imputazione)
- dispositivo letto in udienza;
- eventuale esistenza di misure cautelari in atto a carico dell'interessato (allegando l'ordinanza applicativa) ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- tipologia di pena sostitutiva per cui viene effettuata la richiesta al giudice;
- data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p..

In ipotesi di richiesta di sostituzione della pena irrogata con decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 co. 1 ter c.p.p., la cancelleria dell'ufficio GIP-GUP provvederà a comunicare tempestivamente all'istante ed all'UEPE il provvedimento del GIP di concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della dichiarazione di disponibilità dell'Ente.

La cancelleria, inoltre, invia tempestivamente per estratto le sentenze irrevocabili o i decreti penali di condanna esecutivi che applicano il lavoro di pubblica utilità all'UEPE ed all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri competente in relazione al comune di residenza del condannato.

Il rapporto con l'UEPE e l'inoltro di documentazione avverrà attraverso posta certificata:

- pec di riferimento dell'UEPE di Pescara: prot.uepe.pescara@giustiziacert.it
- pec di riferimento della Sez. penale: dibattito.tribunale.pescara@giustiziacert.it
- pec di riferimento dell'Uff. GIP-GUP: gipgup.tribunale.pescara@giustiziacert.it

F) Funzioni e compiti dell'UEPE

L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta, acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice)
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà;
- riceve le sentenze o i decreti penali in ipotesi di condanna al lavoro di pubblica utilità e ne verifica l'andamento dell'esecuzione nei termini previsti dall'art. 63 L. 689/1981;
- restituisce le informazioni o la relazione al giudice precedente nonché il programma di trattamento al giudice ed all'avvocato per l'eventuale integrazione con memoria ex art. 545 comma 2 c.p.p.;
- garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero.
- comunica tempestivamente all'Ufficio di Sorveglianza competente eventuali modifiche del domicilio o dell'attività lavorativa che intervengono successivamente alla pronuncia della sentenza.

G) Metodi di accertamento della pena pecuniaria sostitutiva

1. Quantificazione pena pecuniaria (art. 56 quater L. 689/1981: *valore giornaliero da 5 a 2.500 euro*)

Si è concordato di utilizzare come parametro principale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario), che consente una sintesi delle condizioni reddituali e patrimoniali della parte e del suo nucleo familiare sottoposte alla valutazione del giudice.

Potrà inoltre essere utile altra diversa documentazione da cui possa evincersi l'effettiva situazione patrimoniale (dichiarazione dei redditi, percezione di benefici di sostegno alla povertà, esistenza di procedure esecutive o concorsuali, consistenza del nucleo familiare, ecc.).

2) **Rateizzazione** (art. 133 ter c.p. da sei a sessanta rate mensili; rata minima 15 euro)

- sarà concessa solo se espressamente richiesta;
- di regola sarà consentito un numero massimo di 10 rate mensili; la richiesta di una maggiore rateizzazione dovrà essere suffragata da documentazione attestante l'effettiva precarietà delle condizioni economiche e patrimoniali.

Pescara, 9 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale
Dott. Angelo Mariano Bozza

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Dott.ssa Maria Rosaria Parruti

Il Presidente della Sezione penale
Dott.ssa Maria Michela Di Fine

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Federico Squartecchia

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giuseppe Bellelli

Il Direttore dell'UEPE
Dott.ssa Elena Paradiso

Il Procuratore Aggiunto
Dott.ssa Annarita Mantini

Il Presidente della Camera Penale
Avv. Massimo Galasso

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE

Indicazione non tassativa, né obbligatoria, della documentazione che opportunamente il difensore può depositare al fine di agevolare il Giudice e l'UEPE (ove interpellato) nella costruzione della pena sostitutiva

Per la pena pecuniaria sostitutiva

- Modello ISEE
- Ultima dichiarazione dei redditi ove presentata;

Per richiesta di rateizzazione ex art 133 ter c.p. superiore a 10 rate

- Busta paga
- Contratto di locazione e bollette
- Eventuali contratto di mutuo e finanziamenti in essere
- Visure catastale ed eventualmente PRA
- Elenco conti correnti e depositi titolo

Per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Disponibilità dell'ente tra quelli indicati dall'56 bis comma 1 L. 689/81 alla presa in carico per il lavoro di pubblica utilità possibilmente con programma di lavoro e orari.

Per la detenzione domiciliare sostitutiva

- Indicazione del domicilio dove il condannato chiede di trascorrere la D.D. sostitutiva; documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE;
- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc) oppure formativa e di studio,
- Indicazione di altre fonti di reddito;
- Indicazioni di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica privata accreditata ex art. 94 DPR 309/90);
- Indicazioni esigenza personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

Per la semilibertà sostitutiva

- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o busta paga recenti, partita Iva, visura commerciale, etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE;
- Documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma UEPE);
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti);
- Indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90).